



Società Canottieri Palermo

REGOLAMENTO DI BANCHINA

Approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 13.06.2003 e con le modifiche successive di cui ha preso atto l'assemblea dei soci nella seduta del 27 aprile 2008

Art. 1.

La gestione delle aree di demanio marittimo date in concessione alla S.C.P., e degli impianti ivi realizzati, nonché tutti i beni di proprietà sociale è attribuita al consiglio Direttivo che ne risponde all'Assemblea dei Soci a norma di Statuto.

Art. 2

I Soci utilizzano le aree di concessione demaniale, gli impianti e le attrezzature sociali nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al rispetto delle prescrizioni, dei limiti e delle condizioni tutte contenute negli atti concessori delle aree assegnate alla S.C.P..

Art. 3

Nell'ambito dei pontili galleggianti già installati e delle altre aree in concessione nonché delle zone di cui la S.C.P. abbia comunque disponibilità d'uso, il Consiglio Direttivo determina il numero dei posti d'ormeggio e procede alla loro assegnazione ai soci proprietari di imbarcazione che ne fanno richiesta. Nel caso l'imbarcazione avesse più proprietari, condizione per ottenere un ormeggio fisso o la gestione dell'imbarcazione stessa è che tutti siano soci della S.C.P..

Art. 4

I pontili e gli spazi in concessione vanno utilizzati nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 5

Compatibilmente con la dimensione delle imbarcazioni, l'assegnazione dei singoli posti d'ormeggio è operata nel rispetto delle date di presentazione delle relative domande di cui al successivo art. 11.

L'assegnazione dei singoli posti d'ormeggio, nell'area affidata in concessione, può essere deliberata soltanto a favore dei soci armatori della S.C.P. ed è limitata alle sole unità a vela ed a quelle a propulsione velica e a motore.

Il Consiglio Direttivo può assegnare posti di ormeggio anche ad unità a sola propulsione a motore appartenenti ad Istituzioni universitarie, di ricerca sul mare e/o enti pubblici e militari, e comunque nell'interesse del sodalizio.

In deroga al precedente comma, il consiglio potrà accordare particolari agevolazioni a soci armatori di barche che svolgono attività agonistica con i colori del Sodalizio e che abbiano conseguito risultati di rilievo in regate di livello regionale e nazionale.

Ove particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo dandone comunicazione ai Soci interessati, può disporre il temporaneo trasferimento di qualsiasi imbarcazione da un pontile ad un altro o, nell'ambito dello stesso pontile, da un posto all'altro.

Il trasferimento viene effettuato a cura del socio proprietario dell'imbarcazione, che è tenuto a provvedervi immediatamente. In caso di ritardo il trasferimento viene effettuato dalla S.C.P..

Il Consiglio potrà inoltre autorizzare, in posti temporaneamente liberi, brevi ospitalità ad imbarcazioni provenienti ad altri porti Italiani ed esteri.

Art. 6

Per la prima assegnazione di posti d'ormeggio ad unità appartenenti a più armatori, tutti i comproprietari devono far parte del Sodalizio e l'applicazione della sanzione disciplinare dell'espulsione, deliberata ai sensi dell'art. 22 lett. a) dello Statuto Sociale, a carico di uno solo dei comproprietari comporta, per tutti i titolari di carati, la perdita del diritto d'ormeggio e di deposito a terra dell'unità da diporto, salvo che i restanti proprietari non acquistino la quota dell'espulso.

I soci armatori assegnatari di posti barca restano titolari esclusivi dell'assegnazione anche nel caso di successivo trasferimento di carati dell'unità a soci della SCP.

Art. 7 (ex art. 6)

Il socio senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo non può trasferire la propria imbarcazione da un pontile di ormeggio all'altro né da un ormeggio all'altro dello stesso pontile.

Art. 8 (ex art. 7)

Le attrezzature d'ormeggio sono installate a cura e spesa della S.C.P. e non possono essere modificate o integrate dal socio con altre di sua proprietà fatta eccezione per le passerelle di accesso alla imbarcazione che il socio avrà cura dopo l'uso di non lasciare sul pontile.

Art. 9 (ex art. 8)

Sul pontile è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro che possa provocare danni ad impianti e abrasione del legno, o che possa comunque danneggiarlo o macchiarlo (il socio a titolo esemplificativo, avrà cura di non poggiarvi, sia pure momentaneamente, taniche unte di olio o di carburante o attrezzi sporchi di grasso).

Art. 10 (ex art. 9)

Per ragioni di sicurezza comune l'utilizzo dell'energia elettrica dalle colonnine installate sui pontili e a terra avviene soltanto durante le ore di apertura della S.C.P. e a mezzo di cavo tribolare con conduttori aventi sezione minima di millimetri quadrati 1,5 e doppio isolamento. Fuori dall'orario di apertura della sede, in assenza del socio armatore, è fatto carico ai marinai di disattivare i collegamenti elettrici con le colonnine.

Se a chiusura della Sede il socio armatore si trova ancora a bordo, l'incombenza della disattivazione del collegamento elettrico della barca con la colonnina rimane a suo carico.

Art. 11 (ex art. 10)

Le tipologie di posti barca sono le seguenti:

A (DEFINITIVO) - Trattasi di assegnazione di posti barca permanenti, commisurati alla dimensione di ciascuna imbarcazione, che vanno a coprire l'intero sviluppo dei pontili. L'assegnatario dispone liberamente del proprio ormeggio in una ben determinata localizzazione fissa, che non subisce variazione alcuna se non per cambio di imbarcazione, se di diverse dimensioni, ovvero per eccezionali riasseti generali.

B (GESTITO) - Le assegnazioni di posti barca definitivi in misura corrispondente alla capacità recettiva dei pontili, non dà luogo ad una effettiva saturazione degli spazi a mare. Ciò è dovuto ad un insieme di circostanze fra cui prolungate manutenzioni, disarmo, ovvero lunghe crociere lontano da Palermo, in cui si trovano impegnate alcune imbarcazioni di soci.

Poiché gli assegnatari di posto barca definitivo non possono cedere neppure temporaneamente ad altri (anche se soci) il proprio ormeggio, la S.C.P. si riserva la facoltà di assegnare i cosiddetti posti "A gestiti". Trattasi di sistemazioni semipermanenti, che possono subire di stagione in stagione spostamenti comunque programmati e gestiti dalla S.C.P., finalizzati alla ottimale utilizzazione degli spazi disponibili e dei pontili, assicurandosi comunque all'assegnatario un idoneo ormeggio. Il passaggio da posto barca "B – gestito" ad "A – definitivo", avviene secondo turni di attesa man mano che si creano nuove disponibilità (vendite barche, trasferimenti, etc.).

C - TEMPORANEO - Per far fronte alle crescenti richieste dei soci, ci si è determinati per l'assegnazione di posti barca denominati "A – temporanei" (in attesa anche dell'assegnazione del posto gestito prima e definitivo poi).

Trattasi sostanzialmente di modalità simili a quelle del posto gestito, ma la differenza che si rendono necessari frequenti spostamenti da un ormeggio temporaneamente libero all'altro, ed il socio assume l'obbligo di provvedere in caso di necessità all'allontanamento o all'alaggio della propria imbarcazione.

Ciascuna di queste imbarcazioni "B – gestita" o "C – temporanea" non può essere sostituita dal socio proprietario con altra di larghezza maggiore senza la preventiva formale autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 12

L'accesso al posto barca avviene ordinariamente col passaggio graduale dal posto di tipologia C (Provvisorio) a quelli di tipologia B (Gestito) e successivamente A (Definitivo) in relazione alla disponibilità e tenuto conto delle dimensioni e tipologia delle unità, salvo in quei casi in cui per le elevate dimensioni dell'imbarcazione non sia possibile il transito attraverso la tipologia C (Provvisorio) e B (Gestito).

Rimane affidata al Consiglio Direttivo l'assegnazione dei posti in base ai principi enunciati.

Art. 13 (ex art. 11)

I soci proprietari di imbarcazione che per limiti di spazio non ottengono un ormeggio, sono iscritti in una lista di attesa secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 14 (ex art. 12)

Nel rispetto della graduatoria di anzianità, un ormeggio del pontile n. 1 e n. 2 che si rendesse libero, viene offerto rispettivamente al socio del pontile n. 2 e al socio del pontile n. 3, compatibilmente con la larghezza della sua imbarcazione.

Art. 15 (ex art. 13)

Il socio armatore che intenda alare la propria imbarcazione deve chiedere per tempo formale autorizzazione, compilando l'apposito modulo a disposizione presso la segreteria.

Il Consiglio Direttivo autorizza l'alaggio seguendo l'ordine cronologico delle richieste ed in relazione alla disponibilità di spazi ed alla dimensione della imbarcazione.

Se necessario, il Consiglio Direttivo concorda con gli interessati una data di alaggio diversa da quella indicata nella richiesta, nonché la data entro la quale l'imbarcazione dovrà essere rimossa a mare; e ciò per conciliare le esigenze di tutti i soci armatori.

Art. 16 (ex art. 14)

A tutela del diritto di ciascun socio all'alaggio, la sosta a terra delle unità da diporto nell'area affidata in concessione può esser autorizzata solo una volta nel corso dell'anno solare e soltanto per l'espletamento delle periodiche opere di manutenzione ordinaria, per un periodo che non può superare le tre settimane e che può esser prorogato soltanto per ragioni di documentata, contingente emergenza e per il tempo strettamente necessario all'eliminazione della condizione di pericolo. La mendace attivazione della situazione d'urgenza determina il deferimento disciplinare e le procedure di cui ai successivi commi 4 e 5.

Su richiesta del socio armatore e per comprovati motivi oggettivi non dipendenti dalla volontà del richiedente, il Consiglio Direttivo può eccezionalmente autorizzare il prolungamento del termine ordinario stabilito dal primo comma.

In deroga al precedente comma e valutate le disponibilità esistenti, il Consiglio direttivo potrà autorizzare ai soci armatori di barche che svolgono attività agonistica con i colori del Sodalizio e che abbiano conseguito risultati di rilievo nazionale o regionale, un altro alaggio nel corso dell'anno solare, per il tempo necessario all'espletamento dei lavori occorrenti per la preparazione della gara.

Salvo gravi e documentati motivi, che in ogni caso dovranno essere tempestivamente valutati dal Collegio dei Probitari, il superamento dei termini assegnati dal Consiglio Direttivo comporta, per il socio armatore inadempiente, l'obbligo del pagamento della somma di euro 50,00 per ogni giorno di sosta a terra successivo alla scadenza del termine assegnato per il varo.

Il decorso di dieci giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine senza che si sia proceduto al varo costituisce grave violazione delle regole statutarie di buona convivenza e di rispetto dei diritti di tutti gli altri soci e comporta l'automatico deferimento al Collegio dei Probitari del socio armatore inadempiente, fermo restando l'obbligo, per quest'ultimo, di versare la penale per ogni giorno di permanenza eccedente quelli autorizzati.

Per unità in disarmo anche temporaneo possono essere autorizzate soste prolungate anche pluriennali, compatibilmente alla disponibilità degli spazi in concessione, al fine di rendere utilizzabili i relativi ormeggi a mare da parte della SCP.

Per le unità che si allontanano temporaneamente, per un periodo da uno a sei anni, il socio armatore potrà ottenere dal Consiglio Direttivo la riduzione della quota d'ormeggio, che in ogni caso non potrà esser inferiore al 50% della quota ordinaria.

Art. 17 (ex art. 15)

Le invasature dei singoli soci per il periodo in cui vengono conservate nelle zone di concessione della S.C.P. e non utilizzate direttamente dai proprietari, si intendono affidate al Sodalizio stesso in comodato gratuito, ed il Consiglio Direttivo, quando non è prevista l'utilizzazione imminente da parte del socio proprietario, ne dispone a sua discrezione a servizio di altri soci. Se dissenziente, il socio

proprietario di invasatura è tenuto, dopo l'utilizzo, ad allontanarla dalle aree di concessione della S.C.P..

Art. 18 (ex art. 16)

Ciascuna imbarcazione deve essere assicurata secondo il dettato delle vigenti norme di legge e dovrà essere dotata, se all'ormeggio, di parabordi in numero di almeno tre per fiancata e di diametro adeguato. Il socio armatore avrà cura di evitare che i parabordi della sua imbarcazione, sporchi, possano imbrattare le barche adiacenti di altri soci.

E' obbligo dei soci armatori di mantenere le unità in condizioni di sicurezza e d'igiene.

In caso d'inosservanza e decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invito rivolto al socio armatore di ottemperare a tale obbligo, il Consiglio Direttivo può deliberare la messa in sicurezza dell'unità o l'alaggio ed il posizionamento della stessa anche in aree diverse a terra o a mare, con addebito delle spese al proprietario.

Art. 19 (ex art. 17)

Ai fini del migliore utilizzo degli ormeggi il socio che allontani la propria imbarcazione per un periodo superiore a 10 giorni, avrà cura di darne comunicazione alla S.C.P., indicando anche la prevista data di rientro.

Art. 20 (ex art. 18)

Con barca all'ormeggio ciascun armatore è tenuto a issare il guidone sociale che è in distribuzione presso la Segreteria.

Art. 21 (ex art. 19)

Il socio che vende la propria imbarcazione dovrà darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo entro 10 giorni e l'imbarcazione dovrà esser allontanata dagli ormeggi sociali entro 30 giorni. Il posto di ormeggio, salvo comunicazione di disdetta, rimarrà assegnato al socio ex proprietario per un periodo massimo di 36 mesi, trascorso il quale il Consiglio Direttivo potrà disporre l'assegnazione ad altro socio secondo il criterio di cui all'art. 5. Un periodo più lungo, comunque non superiore ad ulteriori 12 mesi, è accordato al socio con regolare contratto di avere acquistato altra imbarcazione. Durante tale periodo il socio armatore è tenuto al pagamento della quota d'ormeggio riferita alla dimensione dell'imbarcazione alienata.

Art. 22 (ex art. 20)

Il socio armatore che intenda sostituire la propria imbarcazione con altra di maggiori dimensioni dovrà informarne il Consiglio Direttivo, che in relazione agli spazi disponibili vaglierà la possibilità di confermare l'ormeggio della nuova imbarcazione.

Art. 23

Ove non sia possibile la conferma nello stesso posto e sempre che siano disponibili altri posti nello stesso o in pontili differenti, il socio, quale che sia la tipologia in precedenza assegnata (A o B), è obbligato ad assumere la nuova tipologia (B o C) del nuovo posto disponibile, assegnatogli per la dimensione della nuova unità.

Art. 24

Il socio armatore già assegnatario di un posto di tipologia A (Definitivo) o B (Gestito), che sostituisce la propria imbarcazione con altra di dimensioni inferiori, non ha diritto al rimborso della quota di accesso e sarà tenuto al pagamento della sola quota contributiva annuale determinata in relazione alle minori dimensioni della nuova unità.

Il suo diritto all'ormeggio in un posto di tipologia A (Definitivo) o B (Gestito), acquisito con l'iniziale versamento della quota di accesso, si estingue decorso il periodo di 36 mesi dalla vendita dell'unità sostituita.

Art. 25

Il socio armatore che intenda sostituire la propria unità con altra di maggiori dimensioni è tenuto a pagare la differenza tra la quota di accesso pagata e quella dovuta per la nuova imbarcazione, al valore vigente in quel momento.

Nel caso di originaria assegnazione di un posto di tipologia C (Provvisorio), la SCP accetta la variazione solo se, per dimensioni, la nuova unità è compatibile con gli spazi di tipologia C disponibili. Nel caso di originaria assegnazione di un posto di tipologia B (Gestito) e di impossibilità di conferma di tale tipologia in dipendenza delle maggiori dimensioni dell'unità, la SCP si riserva la possibilità della temporanea assegnazione di un posto di tipologia C (Provvisorio) in attesa della disponibilità di altro posto di tipologia B (Gestito). In tal caso restano ferme le quote versate e non si procede al rimborso della quota di accesso.

Nel caso di originaria assegnazione di un posto di tipologia A (Definitivo), e di impossibilità di conferma di tale tipologia in dipendenza delle maggiori dimensioni dell'unità, la SCP si riserva la possibilità della temporanea assegnazione di un posto di tipologia B (Gestito) o, in mancanza, C (Provvisorio) nell'attesa che si renda disponibile altro posto di tipologia A (Definitivo). In tal caso restano ferme le quote versate e non si procede al rimborso della quota di accesso.

Art. 26 (ex art. 21)

La S.C.P. non risponde dei danni di qualsiasi natura subiti dalle imbarcazioni ormeggiate nelle proprie aree di concessione, così come non risponde, di furti o atti vandalici. Pertanto, ogni socio avrà cura, nel suo interesse, di assicurare l'imbarcazione contro ogni possibile rischio.

Il Sodalizio non assume alcuna responsabilità patrimoniale nel caso di sopravvenute limitazioni imposte dall'Autorità Portuale all'ormeggio nelle aree in concessione.

Art. 27 (ex art. 22)

La quota di ormeggio è annuale e, al pari della quota sociale, non è frazionabile in mesi. Essa è determinata dal Consiglio Direttivo sulla base di coefficienti moltiplicatori delle dimensioni effettive dell'imbarcazione. Il socio, pertanto, non può richiedere alcun rimborso per i periodi di tempo nei quali non ha usufruito dell'ormeggio.

Art. 28

Per i soci armatori che vivono abitualmente in barca, il Consiglio Direttivo è autorizzato ad applicare una maggiorazione del 5% della quota di ormeggio per anno o frazione di anno in cui si determina tale condizione.

Art. 29 (ex art. 23)

Il socio armatore avrà cura di tenere aggiornati i suoi numeri di recapito telefonico (possibilmente casa, ufficio ed altri recapiti) presso la segreteria della S.C.P., così da consentire ai marinai urgenti comunicazioni riguardanti la sicurezza della imbarcazione.

Dovrà altresì produrre in segreteria copia dei documenti della imbarcazione

Art. 30 (ex art. 24)

Il socio armatore è tenuto al puntuale rispetto del presente Regolamento.

Nei casi di grave infrazione il Consiglio Direttivo deferisce il socio al Collegio dei Probiviri.

Il socio armatore al quale è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività sociale è obbligato ad allontanare la sua imbarcazione dalla S.C.P. per il periodo relativo alla sua sospensione.

Il presente regolamento sostituisce quello finora vigente

Palermo 15/06/03